

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2717

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **ERMINI**

Presentata il 19 gennaio 1961

Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 27 novembre 1954, n. 1170, fu istituito, in ciascuna provincia, il ruolo degli insegnanti elementari in soprannumero e ne fu determinata la consistenza organica in ragione del 10 per cento dei posti del ruolo magistrale normale. La stessa legge disciplinò lo *status* e la funzione degli insegnanti soprannumerari, ne regolò il passaggio, all'inizio di ciascun anno scolastico, nel ruolo normale e stabili che, in sede di prima istituzione, i posti del nuovo ruolo fossero coperti mediante due concorsi speciali, riservati a categorie di aspiranti in possesso di determinati requisiti.

Le disposizioni della legge n. 1170 sono state da tempo applicate: sono stati istituiti i posti nella misura prescritta; si è provveduto alla copertura di essi mediante la nomina dei vincitori dei due concorsi speciali riservati nonché, per gli anni 1956-57, 1957-58 e 1958-59, mediante l'assunzione in ruolo dei candidati che, essendo risultati idonei negli stessi concorsi, acquisirono il titolo alla nomina ai sensi della legge 7 luglio 1956, n. 717; si è infine effettuato il passaggio degli insegnanti soprannumerari nel ruolo normale, entro il limite dei posti, a tale effetto, disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico.

La prospettata situazione si presenta in termini uniformi in tutte le provincie della Repubblica, eccezion fatta per quelle della Sicilia, nelle quali essa risulta alterata.

Anche nelle provincie siciliane — si noti — sono stati istituiti i ruoli degli insegnanti in soprannumero, sono stati espletati concorsi speciali e riservati per la copertura dei relativi posti, si è provveduto all'assunzione degli insegnanti e si è effettuato il loro passaggio nel ruolo normale. Senonché tutti gli atti amministrativi emanati nelle provincie della Sicilia, con riguardo ai ruoli provinciali in soprannumero e al relativo personale insegnante, ripetono la loro origine non già dalla menzionata legge statale 27 novembre 1954, n. 1170, ma dalla legge regionale 6 maggio 1955, n. 40.

Giova chiarire, al riguardo, che, da oltre un decennio, la Regione siciliana ha legiferato in materia di servizi della istruzione elementare e del relativo personale insegnante. È stato ritenuto, infatti, dagli organi regionali che l'attribuzione della competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione elementare, prevista dall'articolo 14, lettera *r*), dello statuto speciale, costituisca di per sé (ossia anche in mancanza delle norme di attuazione) un valido presupposto per la produzione della legislazione regionale e precluda, ad un tempo, l'applicazione, nel territorio dell'Isola, della legislazione statale.

Si è determinata, pertanto, una singolare situazione: alla legislazione statale si è sovrapposta una legislazione regionale e questa ha ripetuto, in buona parte, la sostanza di quella, pur differenziandosene, a volte, in una certa misura.

Anche la legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, ripete, in buona parte, seguendone perfino la formulazione letterale, le norme contemplate nella legge statale 27 novembre 1954, n. 1170; nondimeno, alcune differenze si rilevano con riguardo alla disciplina dei concorsi speciali riservati previsti dagli articoli 7 delle due leggi.

In particolare, la legge regionale ha parzialmente modificato le categorie degli ammissibili ai concorsi e ha alterato la percentuale dei posti conferibili mediante il concorso per titoli ed esami, determinandola nella misura del 20 per cento dei posti istituiti, in luogo del 40 per cento previsto dalla legge statale (il residuo 20 per cento dei posti è stato attribuito dalla legge regionale, articolo 7, agli insegnanti aventi titolo all'assunzione in ruolo ai sensi della legge regionale 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni).

Fra la procedura concorsuale instaurata nelle province siciliane e quella seguita nelle altre province si sono verificate ulteriori discordanze, le quali discendono;

a) dall'organo, l'Assessore regionale, che ai sensi delle leggi regionali richiamate nei bandi, ha indetto i concorsi: ai sensi della legge statale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1947, n. 237), competente a bandire i concorsi, è, invece, il Provveditore agli studi, che vi provvede in base alle istruzioni impartite dal Ministero;

b) dalla tabella di valutazione dei titoli, stabilita dall'Assessorato regionale, che è in parte diversa da quella stabilita dal Ministero (allegata all'ordinanza 1500/22 del 24 marzo 1955);

c) dalla data assunta dall'Assessore come termine utile per la presentazione delle domande dei candidati, la quale è posteriore a quella stabilita dal Ministero;

d) dall'applicazione, sia al concorso per il 60 per cento, sia a quello per il 20 per cento dei posti, della norma contenuta nell'articolo 1, 2° comma, della legge regionale 5 marzo 1951, n. 24, che prevede la formazione di un'unica graduatoria dei vincitori, in luogo delle tre graduatorie che debbono, in base alle norme statali, essere distintamente compilate per i posti maschili, femminili e misti.

Alcuni concorrenti, ritenendo che la regolamentazione regionale dei concorsi fosse lesiva dei propri interessi, si gravarono avverso i bandi assessoriali con ricorsi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sic-

liana, sollevando, in via preliminare, la questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali in base alle quali i bandi stessi erano stati emanati. Sospeso il giudizio dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa, la questione fu, quindi sottoposta all'esame della Corte costituzionale.

La sentenza della Corte (n. 44 dell'8 luglio 1959), con la quale è stata definita la dedotta questione di legittimità, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, in quanto con essa « la Regione si è ingerita illegittimamente in un campo non ancora passato alla sua gestione »; e ha stabilito che le altre leggi regionali richiamate nei bandi di concorso sono, allo stato dell'attuale legislazione, inapplicabili.

In conseguenza, con sentenza n. 239 del 23 giugno 1960, il Consiglio di giustizia amministrativa ha annullato sia il decreto assessoriale 18 gennaio 1956 n. 206, col quale era stata indetto il concorso speciale per titoli per la copertura del 60 per cento dei posti del ruolo in soprannumero, sia il decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, col quale era stato indetto il concorso speciale per titoli ed esami per la copertura del 20 per cento dei posti.

La situazione che, in tal modo, si è venuta a determinare si presenta in termini inconsueti e certamente singolari.

Se è vero, infatti, che, in via di principio, le decisioni della Corte costituzionale producono effetti generali e obiettivi nell'ordinamento giuridico, è anche vero che, nel caso prospettato, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, non deriva alcuna apprezzabile modificazione degli elementi obiettivi preesistenti:

1°) i ruoli provinciali in soprannumero istituiti, in virtù della legge regionale n. 40, nelle province siciliane sussistono anche dopo la sentenza della Corte, in virtù della legge statale n. 1170;

2°) la figura giuridica degli insegnanti assunti nel ruolo in soprannumero, per effetto della legge regionale n. 40, è identica a quella degli insegnanti assunti nel ruolo in soprannumero ai sensi della legge statale n. 1170. I primi, per la stessa pronuncia della Corte, hanno, come i secondi, veste di personale statale.

Inoltre, mentre l'annullamento dei bandi, pronunciato dal Consiglio di giustizia amministrativa, incide sull'intero svolgimento dei concorsi e fa venir meno il presupposto giuridico degli stessi atti di nomina, non si può

non rilevare che la procedura concorsuale instaurata nelle province della Sicilia è, pur con le note differenze, in gran parte conforme a quella prevista dalla legge statale 27 novembre 1954, n. 1170.

Sono stati indetti, infatti, due concorsi speciali riservati: uno per soli titoli, l'altro per titoli ed esami; gli esami del secondo concorso sono stati effettuati in base alla legge statale (decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830), alla quale concordemente rinviano l'articolo 8 della legge regionale n. 40 del 1955 e l'articolo 8 della legge 1170 del 1954; le graduatorie dei concorsi indetti nelle province siciliane sono state compilate da commissioni provinciali identiche, quanto alla loro composizione, a quelle previste dalle norme statali; le stesse graduatorie sono state approvate dai Provveditori agli studi, come dispongono le norme statali; ed infine, l'atto in forza del quale si è instaurato il rapporto d'impiego, è stato, anche per le province siciliane, la nomina conferita dal Provveditore agli studi.

La questione tanto complessa, sotto il profilo giuridico, assume ulteriore rilievo per il notevole significato umano ch'essa sottintende.

Non si può ignorare, infatti, che per effetto dei concorsi ora annullati, sono stati da tempo immessi in ruolo circa tremila insegnanti, in parte perché vincitori dei concorsi stessi e, in parte, in forza della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6, la quale, analogamente alle norme della legge statale 6 luglio 1957, n. 717, prevede l'assunzione degli idonei dei due concorsi nei posti vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

Tali insegnanti, selezionati mediante procedura concorsuale, al pari degli altri che parteciparono ai concorsi disciplinati dalle norme statali, vengono ora colpiti dalla pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa, pur essendo del tutto estranei alla situazione d'incertezza giuridica che, in mancanza delle norme di attuazione dello statuto, si è verificata nei rapporti fra Stato e Regione, situazione espressamente rilevata dalla Corte costituzionale nella sua sentenza.

La stessa Corte, ha ritenuto, anzi, di dover richiamare in proposito « l'attenzione degli organi competenti sui possibili rimedi atti a fronteggiare la penosa situazione di chi potrebbe subire pregiudizio a causa della scarsa chiarezza che per più di un decennio ha improntato i rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in questa materia, deter-

minando gravi incertezze nelle fonti del diritto ».

Il richiamo, invero, non può lasciare insensibili dato che l'esecuzione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa comporta, come si è sopra chiarito, l'annullamento della nomina in ruolo di circa tremila maestri, i quali correrebbero nuovamente tutte le alee del concorso, qualora dovessero partecipare a concorsi normali che fossero per essere banditi in luogo di quelli annullati. Infatti, a tali concorsi potrebbero partecipare anche coloro che presero parte ai concorsi annullati senza ottenere l'assunzione in ruolo, nonché coloro che non avevano i requisiti per partecipare ai concorsi stessi, ovvero, avendoli, non chiesero di esservi ammessi.

I predetti maestri, poi, qualora partecipassero con esito positivo ai normali concorsi, non otterrebbero la nomina con effetto *ex tunc*.

In ordine ai rimedi che possono, in concreto, essere approntati per evitare una siffatta evenienza o, comunque, per contenerne il danno, è stato richiesto anche il parere del Consiglio di Stato.

L'alto Consesso, convenendo sulla particolare gravità della situazione prospettata, ha espresso un favorevole parere sulla emanazione di speciali norme legislative, le quali, tuttavia, in ossequio al giudicato, non possono essere dirette ad una mera convalida degli atti annullati; queste, invece, debbono ispirarsi al principio di assicurare nelle province della Sicilia la conformità degli atti alle norme comuni già applicate nelle altre province italiane, accogliendo tuttavia alcuni adattamenti e modifiche che l'equità e l'economia amministrativa obiettivamente consigliano, allo scopo di tutelare, fin dove possibile, la posizione dei maestri coinvolti senza colpa in una situazione tanto grave e penosa.

È in rapporto a ciò che ci permettiamo presentare l'unità proposta di legge che, mentre esclude la possibilità di un conflitto fra l'azione degli organi giudiziari e quella degli organi legislativi, presupponendo anzi l'integrale rispetto delle sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di giustizia amministrativa, reca particolari provvidenze in favore delle categorie di insegnanti colpite dagli effetti del giudicato.

Peraltro la proposta non si limita a disciplinare la situazione che si è verificata in seguito all'annullamento dei concorsi, ma contempla anche la sanatoria di altre si-

tuazioni conseguenti alla attuazione di leggi regionali, in modo da risolvere organicamente l'intera area dei rapporti determinati dalla legislazione regionale in materia di personale della scuola elementare.

In ordine ai singoli articoli si riferisce quanto appresso.

In relazione all'annullamento dei concorsi più volte citati, gli articoli 1 e 2 prevedono la costituzione, in ciascuna delle province siciliane, di commissioni giudicatrici, formate secondo le norme vigenti per i concorsi magistrali, aventi il compito di riesaminare i titoli dei candidati dei concorsi annullati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma primo, nn. 1 e 2 della legge statale 27 novembre 1954, n. 1170. Tutte le operazioni inerenti a tale riesame sono regolate dalle norme della citata legge n. 1170 che ha disciplinato la assunzione dei maestri in soprannumero nelle altre province in sede di prima istituzione del ruolo e pertanto: ripartizione dei posti nella misura del 60 per cento e del 40 per cento, tripartizione delle graduatorie per posti maschili, femminili e misti; tabella di valutazione dei titoli identica a quella adottata nei concorsi delle altre province. Tra i titoli valutabili sono incluse, per i maestri che parteciparono al concorso per titoli ed esami, anche le prove d'esame sostenute nel concorso annullato: disposizione questa che potrebbe apparire ardita — e che invero si discosta dai principi informativi del provvedimento, quali si desumono dal parere espresso dal Consiglio di Stato — ma che trova giustificazione nella circostanza che le prove in parola hanno avuto oggetto e modalità identiche a quelle previste dalle norme statali e che sono state vagliate da commissioni giudicatrici costituite in base a norme identiche a quelle statali.

La decorrenza della nomina per i vincitori, i quali dovranno conseguire almeno la votazione di 105-175, è fissata alla data dalla quale fu fatta decorrere la nomina dei vincitori dei concorsi annullati.

Alle stesse categorie d'insegnanti sono anche conferiti, ai sensi dell'articolo 1, i posti del ruolo in soprannumero resisi vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

La disposizione non reca alcun beneficio che non sia previsto dalle norme preesistenti; infatti, sia la legge statale 6 luglio 1956, n. 717, sia la legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6, prevedono concordemente l'attribuzione di detti posti ai candidati risultati idonei nei concorsi speciali riservati indetti in sede di

prima istituzione del ruolo in soprannumero. E, tuttavia, si è reso necessario determinare ex novo le categorie d'insegnanti cui i posti debbono essere attribuiti, in quanto, con l'annullamento dei concorsi regionali, hanno perduto efficacia giuridica le « idoneità » conseguite nei medesimi.

Le nomine che a tale titolo saranno conferite decorrono, ai sensi dell'articolo 2, dalla data dalla quale ebbero decorrenza le nomine disposte in applicazione dell'articolo 4 della ricordata legge regionale 28 gennaio 1956, n. 6. Ricondata, infatti, la procedura concorsuale nell'ambito delle norme statali, anche la decorrenza di tali nomine non potrebbe essere stabilita *ex nunc* senza arrecare un ingiustificato danno agli insegnanti interessati.

L'articolo 3 considera le provvidenze attuate, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 18, in favore degli idonei dei concorsi annullati e le disciplina *ex novo* in armonia col sistema previsto nell'articolo 1 del presente disegno di legge. Si precisa che la legge regionale n. 18 è stata dichiarata incostituzionale; in conseguenza, la sua efficacia viene ad essere limitata nel tempo dalla pubblicazione della relativa pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 15 dicembre 1959).

L'articolo 4 consente a tutti i candidati assunti per effetto dei concorsi annullati, che non potessero conseguire una nuova nomina in ruolo per effetto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, di partecipare ad uno speciale concorso per soli titoli ad essi riservato. I posti da destinare a tale concorso saranno inizialmente quelli non coperti dalle assunzioni di cui agli articoli 1 e 3. Il punteggio minimo necessario per conseguire la nomina è previsto in 45-75. Le nomine saranno disposte fino all'esaurimento degli aventi titolo.

* * *

La proposta di legge, come si è detto, non si limita alla normalizzazione del ruolo in soprannumero. Sembra invero questa la sede opportuna per risolvere e chiarire in modo definitivo anche altre questioni insorte, o che potrebbero insorgere, a seguito dei provvedimenti adottati dalla Regione in materia di assunzioni di maestri del ruolo normale e del ruolo transitorio, nonché di nuovi concorsi.

Anche qui la Regione ha operato con criteri anomali, pur se sostanzialmente riconducibili ai criteri dettati dalle corrispondenti leggi statali. Alcuni di tali provvedimenti sono

quindi, da considerare meritevoli di definitiva convalida, anche in applicazione del principio sancito dall'articolo 136 della Costituzione della Repubblica; altri appaiono invece convalidabili solo con determinate cautele.

In particolare l'articolo 5 prevede:

a) la convalida delle nomine conferite dai Provveditori agli studi delle province della Sicilia in applicazione dell'articolo 7, comma 1°, n. 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40 (insegnanti provenienti dai ruoli speciali transitori). Trattasi invero di nomine che non risultano infirmate né dalla sentenza della Corte Costituzionale, atteso il disposto dell'articolo 136 della Costituzione, né da quella del Consiglio di giustizia amministrativa. La decisione di detto Consiglio ha annullato infatti i bandi di concorso, ma non ha intaccato la situazione di questa categoria d'insegnanti;

b) la convalida delle nomine conferite dai Provveditori agli studi delle province della Sicilia, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, in applicazione della legge regionale 12 maggio 1959, n. 18, agli insegnanti compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale indetto con decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955.

L'articolo 6 prevede la recezione delle norme regionali contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6, che trova corrispondenza, nella legislazione statale, nella legge 6 luglio 1956, n. 717, e che peraltro da questa si differenzia in una certa misura. Si stabilisce, tuttavia, che, nel procedere alla immissione degli insegnanti soprannumerari nel ruolo normale, i posti maschili siano assegnati ai maestri, quelli femminili alle maestre e quelli misti agli uni e alle altre. La legge regionale n. 6 non è stata dichiarata incostituzionale, per mancanza di impugnativa, dalla Corte Costituzionale.

L'articolo 7 prevede la determinazione di una riserva di posti (un quinto ogni anno) a favore dei maestri iscritti nelle graduatorie provinciali previste nella legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni. Il Consiglio di Stato, nel ricordato parere, ha espresso invero l'avviso che a tale categoria di maestri non si dovesse attribuire un beneficio maggiore di quello

stabilito dalla legislazione statale. Tuttavia è da considerare che la legge regionale n. 30, istitutiva del ruolo speciale transitorio nelle province siciliane, e le successive leggi regionali, con cui le graduatorie degli aspiranti alla immissione nel ruolo transitorio furono dichiarate valide fino all'esaurimento (legge regionale 2 luglio 1954, n. 16, e legge regionale 29 gennaio 1955, n. 7), non sono state dichiarate incostituzionali, né sono state impugnate; si è quindi consolidata una legittima aspettativa da parte degli interessati alla sistemazione in ruolo.

L'articolo 8 si riferisce al concorso magistrale ordinario indetto dalla Regione il 10 novembre 1958. Il bando di tale concorso non prevedeva la distinzione dei posti in maschili, femminili e misti e in conseguenza si è proceduto alla formazione di una graduatoria unica.

A tale irregolarità si pone ora rimedio, disponendo la formazione di tre distinte graduatorie in conformità alle norme della legislazione statale.

L'articolo 9 ha il carattere di disposizione transitoria intesa a consentire di mantenere temporaneamente in servizio, col trattamento economico in godimento alla data del 22 giugno 1960, i maestri di cui sarà annullata la nomina per effetto dell'annullamento dei concorsi. La data cui si fa riferimento è quella antecedente alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. La disposizione transitoria ha efficacia sino alla sistemazione dei maestri stessi per effetto dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 dello schema.

Trattasi, ovviamente, di norma eccezionale, che peraltro non potrà essere considerata di privilegio, ove si tenga presente la situazione penosissima in cui i maestri interessati sono venuti a trovarsi.

La proposta nel suo complesso consente — in attesa della emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale — di restituire ordine, nel minor tempo possibile, all'aggravata questione, la cui soluzione non può essere differita per la rilevanza degli interessi coinvolti.

La proposta non presenta riflessi di carattere finanziario, atteso che essa si limita a regolare una situazione giuridica, senza modificare la consistenza organica dei ruoli del personale insegnante.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In ciascuna provincia della Sicilia il Provveditore agli studi costituisce, in conformità delle norme vigenti in materia di concorsi magistrali, commissioni giudicatrici aventi il compito di riesaminare i titoli a suo tempo prodotti:

a) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1°, n. 1, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale n. 206 del 18 gennaio 1956;

b) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 1° n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 607, e superarono le relative prove d'esame.

Gli insegnanti di cui alla lettera a) del precedente comma, qualora conseguano, sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre provincie in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio complessivo non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 60 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonché entro il limite del 60 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59. Gli insegnanti di cui alla lettera b) del precedente comma qualora conseguano, nella votazione complessiva risultante dalla somma del punteggio riportato nelle prove d'esame del concorso indetto con decreto assessoriale del 27 aprile 1957, n. 706, e del punteggio che sarà attribuito per i titoli sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre provincie in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 40 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonché entro il limite del 40 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

Ai fini della determinazione degli aventi diritto all'assunzione in ruolo, sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti; nella graduatoria per posti misti sono iscritti soltanto i maestri e le maestre non compresi nelle altre due graduatorie.

Qualora i posti da conferire agli insegnanti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma non siano tutti coperti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170, articolo 8, ultimo comma e della legge 6 luglio 1956, n. 717, articolo 3, ultimo comma.

ART. 2.

La decorrenza delle nomine da disporre in applicazione del precedente articolo è fissata ai soli effetti giuridici:

a) per gli insegnanti assunti entro il limite del contingente iniziale dei posti, alla data in cui ebbero decorrenza le nomine dei concorsi annullati;

b) per gli insegnanti assunti nei posti resisi vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59, alla data da cui ebbero decorrenza le nomine conferite in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1956, n. 6.

ART. 3.

I posti del ruolo in soprannumero già assegnati, in data non successiva a quella di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 18, ad insegnanti compresi nelle graduatorie dei concorsi magistrali indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956 e n. 760 del 27 aprile 1957, sono conferiti:

a) per il 60 per cento mediante assunzione in ruolo d'insegnanti di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente articolo 1;

b) per il 40 per cento mediante assunzione in ruolo di insegnanti di cui al primo comma lettera *b*), del precedente articolo 1.

Nel conferimento di detti posti si procede secondo l'ordine delle graduatorie compilate in conformità alle disposizioni del precedente articolo 1.

Le assunzioni in ruolo disposte in applicazione del presente articolo hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1959.

ART. 4.

Gli insegnanti già nominati per effetto delle graduatorie dei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, e n. 706 del 27 aprile 1957 e successivamente annullati, qualora non abbiano titolo a conseguire la nomina in ruolo per effetto delle disposizioni dei precedenti articoli della pre-

sente legge, sono ammessi a partecipare a concorsi speciali per soli titoli, ad essi riservati, da bandire in ciascuna provincia della Sicilia dopo l'espletamento delle operazioni previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

Hanno titolo all'assunzione in ruolo gli insegnanti che conseguano un punteggio non inferiore a 45-75. Ai medesimi sono attribuiti, oltre ai posti che risultino vacanti nel ruolo in soprannumero alla data del bando, anche quelli che si renderanno vacanti successivamente, fino all'esaurimento degli aventi titolo.

I posti maschili sono conferiti ai maestri, i posti femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre.

Le modalità per l'espletamento e la tabella per la valutazione dei titoli sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

ART. 5.

Sono convalidate:

a) le nomine conferite dai Provveditori agli studi delle province della Sicilia in applicazione dell'articolo 7, comma 1°), n. 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40. Il numero degli insegnanti nominati ai sensi della menzionata disposizione è detratto dal numero dei posti da conferire per effetto della disposizione di cui all'articolo 7 della presente legge;

b) le nomine conferite dai Provveditori agli studi delle province della Sicilia sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, in applicazione della legge regionale 12 maggio 1959, n. 18, agli insegnanti compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale indetto con decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955.

ART. 6.

Ferme restando le nomine nel ruolo normale disposte in applicazione dell'articolo 1, lettera a), e dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6, nei posti dello stesso ruolo, già assegnati ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge medesima, sono immessi altrettanti insegnanti nominati nel ruolo in soprannumero per effetto dell'articolo 1 della presente legge; i posti maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre.

ART. 7.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, un quinto dei posti d'insegnante elementare del ruolo normale, vacanti nei comuni non capoluoghi di provincia delle province della Sicilia, è conferito agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali previste nella legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni.

I posti maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre e quelli misti agli uni e alle altre.

ART. 8.

Per il concorso magistrale indetto con decreto dell'assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana n. 727 del 10 novembre 1958 sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti.

ART. 9.

Gli insegnanti elementari assunti in ruolo per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, e n. 706 del 27 aprile 1957, sono temporaneamente mantenuti in servizio in qualità di provvisori, con la conservazione del trattamento economico di cui essi erano provvisti alla data del 22 giugno 1960.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.